



# CITTÀ DI LUCERA

UFFICIO TRIBUTI

## COSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI DI AFFISSIONE INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

### IL SINDACO

VISTO l'art. 63 del D. Lgs. 446/97 ed il Capo I del D. Lgs. 507/93;

VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento Comunale COSAP ai sensi del quale "L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione";

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. 507/93 ai sensi del quale "La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche... in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità";

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 507/93 ai sensi del quale "Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione";

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 04/09/09 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso potenziare le attività di controllo sul territorio ai fini del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di pubblica affissione;

### RENDE NOTO

che a partire dal mese di gennaio 2010 l'Ufficio Tributi inizierà le attività di controllo e rilevazione diretta sul territorio per individuare le fattispecie imponibili (occupazioni del suolo in genere, mezzi pubblicitari ed affissioni) relativamente alle quali non sia stata prodotta la relativa dichiarazione d'imposta all'Ufficio Tributi e/o non sia stato effettuato il pagamento del canone, del tributo o del diritto dovuti al Comune di Lucera;

### INVITA

pertanto, coloro che dovessero rientrare nelle fattispecie di cui sopra senza aver preventivamente assolto agli obblighi sopra indicati, a regolarizzare la propria posizione presso l'Ufficio Tributi dell'Ente.

A mero titolo esemplificativo si elencano i casi più frequenti che comportano il pagamento della COSAP e quelli che comportano il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto di affissione all'Ente:

- passi carrabili (sia in caso di modifica al piano stradale per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, sia in caso di accesso direttamente sulla pubblica via senza modifica del piano stradale (cd. *passo carrabile a raso*) ma con apposizione del cartello segnaletico per il divieto di sosta rilasciato dal Comune); occupazione dei pubblici esercizi con tavolini e sedie, con tende parasole, occupazione con chioschi, edicole, distributori di carburante, occupazioni con banchi di vendita del mercato settimanale, degli ambulanti, occupazioni del suolo pubblico con cantieri o ponteggi, fioriere, paletti dissuasori, occupazioni per attività culturali, sportive, spettacoli viaggianti, ecc...;
- pubblicità con insegne di esercizio oltre i 5 mq., pubblicità con cartelli, targhe, striscioni, ecc... (oltre il mezzo metro quadrato), con veicoli, pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, ecc..., affissioni di annunci mortuari, locandine, ecc...

### RICORDA

che l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari entro un anno dalla violazione e comunque prima che l'Ufficio Tributi avvii le verifiche, consentirà al contribuente di beneficiare col cd. *ravvedimento operoso* di una riduzione delle sanzioni applicate.

In caso di inosservanza, oltre al recupero del tributo o canone non versato e dei relativi interessi, saranno invece irrogate le seguenti sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97 e dal vigente Regolamento Comunale Cosap:

entrata	sanzioni previste
COSAP	occupazioni abusive: indennità pari al canone maggiorato del 25% + sanzione del 200% della indennità omessa, parziale, tardivo versamento di occupazioni autorizzate: 30% del canone
PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	omessa dichiarazione d'imposta: 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,00 infedele dichiarazione d'imposta: 50% dell'imposta dovuta omessa, parziale, tardivo versamento: 30% dell'imposta

L'Ufficio Tributi, ubicato in via IV novembre 49, è a disposizione per informazioni:

dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 12.30 il martedì e giovedì ore 16.00 - 17.00 Tel. 0881/54.15.555 - 556 - 557 Fax 0881/54.15.59

Lucera, 30 novembre 2009

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
(Dott. Raffaele CARDILLO)

IL SINDACO  
(Dott. Pasquale DOTOLI)